

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme legislative e regolamentari sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sulla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- VISTA l'art. 7 comma 1 lettera m) della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 che attribuisce al Dirigente Generale il potere di decidere sui ricorsi gerarchici proposti contro gli atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
- VISTO il D.L.vo n. 42/2004 e s.m.i recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, in particolare l'art. 167 "*Ordine di rimessione in pristino o versamento di indennità pecuniaria*" in materia di sanzioni per la realizzazione di opere in violazioni dei vincoli paesaggistici;
- VISTA la nota prot. n. 4389 del 21/05/2004 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento ha espresso parere favorevole in sanatoria ex art. 23 della L.R. n. 37/85 per la realizzazione dell'immobile di proprietà della Sig.ra Piazza Sandra, nel territorio comunale di [REDACTED], in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 142, lett. c) del D.L.vo n. 42/2004, dichiarando il lieve danno e subordinando il relativo mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ex art.167 del D.L.vo n. 42/2004;
- VISTO il D.D.S. n. 200 del 10/02/2014, notificato in data 20/02/2014 con nota prot. n. 7608 del 17/02/2014, con cui è stato ingiunto alla citata Ditta il pagamento dell'indennità pecuniaria per l'importo di € 4.587,66, come determinato dalla Soprintendenza con perizia di stima prot. n. 9684 del 20/12/2006;
- VISTO il ricorso gerarchico, pervenuto nei prescritti termini con raccomandata del 19/03/2014, con cui la Sig.ra Barravecchia Ezia, attuale proprietaria dell'immobile, ha richiesto l'annullamento o revoca del citato D.D.S. n. 200 del 10/02/2014 per i motivi di seguito riassunti;
- VISTA la nota prot. n. 3442 del 03/04/2014 con cui il competente Servizio Tutela di questo Dipartimento ha espresso motivato parere di rigetto del ricorso;
- CONSIDERATO che a norma dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971 il ricorso deve intendersi tacitamente respinto a tutti gli effetti e che comunque, per consolidata giurisprudenza, permane la potestà dell'Amministrazione di emettere un provvedimento espresso;
- ESAMINATI i motivi del ricorso così riassunti:
1. la sanzione sarebbe prescritta ex art. 28 della L. n. 689/1981 in quanto decorso il termine quinquennale dalla cessazione dell'illiceità determinata dalla concessione edilizia in sanatoria rilasciata in data 16/03/2005, come confermato dalla sentenza n. 123/2014 del C.G.A.R.S;
 2. difetto di legittimazione passiva della ricorrente in quanto estranea alla realizzazione dell'abuso edilizio.
- CONSIDERATO che le suddette censure non sono condivisibili per i motivi di seguito esposti in corrispondenza dell'ordine numerico di cui sopra.

1. Per consolidata ed unanime giurisprudenza, gli illeciti amministrativi in materia paesaggistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza il prescritto parere dell'Autorità preposta alla gestione del vincolo, hanno carattere di illeciti permanenti pertanto, ove si volesse stabilire l'eventuale termine di decorrenza della relativa prescrizione, dovrebbe assumersi quale termine di decorrenza il giorno in cui è cessata la permanenza. A termini dell'art. 167 del D.L.vo 42/2004 come delle correlate norme previgenti, la sanzione pecuniaria di che trattasi è alternativa alla sanzione della demolizione ed è finalizzata non tanto a punire il trasgressore quanto a ripristinare l'interesse pubblico leso a fronte del vantaggio materiale conseguito mediante la trasgressione. Ne consegue che *“risultano irrilevanti, ai fini della prescrizione, il parere favorevole emesso dall'organo di tutela nel diverso procedimento di condono edilizio e lo stesso provvedimento di sanatoria”* (C.G.A.R.S. sentenza n. 554/2011) in quanto l'attualità degli illeciti amministrativi in materia paesaggistica *“viene meno ... solo a seguito di un alternativo fatto: la rimessione in pristino o il pagamento della sanzione irrogata per la commissione di esso”* (C.G.A.R.S. sentenza n. 696/11). A tale indirizzo ha aderito il TAR Palermo deducendo con sentenza n. 2466/2012 che *“L'esistenza di un parere favorevole alla sanatoria ed alla “permanenza” di un immobile abusivo non comporta, infatti, che dalla data del suo rilascio esso perda automaticamente - siccome considerato “sanabile” - la sua connotazione di “immobile abusivo”, in quanto “fino al momento del pagamento dell'indennità ed alla conseguente sanatoria dell'abuso, l'immobile per cui è causa continua a connotarsi come “abusivo”; e che parimenti “abusivo” va considerato - fino a quel momento - il suo mantenimento sul territorio”*, come pure dedotto dal TAR Catania con sentenza n. 2460/2013.

È pur vero che con la sentenza n. 123/2014, assunta dalla ricorrente a sostegno della propria tesi, il C.G.A.R.S. ha sorprendentemente mutato l'indirizzo come sopra ribadito nel tempo ed a cui si sono uniformati pure i tribunali amministrativi regionali, ma è pur vero che il precedente indirizzo è stato repentinamente riconfermato con la successiva sentenza n. 143/2014 con cui ha ribadito che il potere sanzionatorio dell'Amministrazione *“è esercitabile finché perdura l'illecito, che ha natura permanente e cessa soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento della sanzione irrogata”* e che *“la concessione del condono non fa venire meno lo specifico illecito paesaggistico e il dovere sanzionatorio dell'Amministrazione”*.

A fronte della categorica affermazione per cui la situazione di illiceità viene meno soltanto con il pagamento della sanzione, in alternativa alla rimessione in pristino, non è dato presumere neppure che l'eventuale prescrizione possa decorrere dalla determinazione della sanzione, come da ipotesi adombrata *ad abundantiam* dalla ricorrente con riferimento alla data del 20/12/2006 di trasmissione da parte della Soprintendenza della perizia di stima della sanzione in questione a questo Assessorato.

Per tutto quanto sopra, non sussistendo alcun motivo per discostarsi dall'orientamento chiaramente e fermamente riconfermato dal C.G.A.R.S. con la sentenza n. 143/2014, non può condividersi l'assunto della ricorrente per cui *il dies a quo* per la decorrenza dei termini prescrizionali della sanzione pecuniaria per reati paesaggistici sarebbe costituito dalla data di emissione della concessione edilizia in sanatoria né tanto meno dalla determinazione della sanzione.

Pertanto, la sanzione irrogata con l'impugnato provvedimento non è prescritta e la ricorrente è tenuta ad ottemperare al relativo pagamento.

2. L'identificazione dell'indennità pecuniaria paesaggistica ex art. 167 del

D.L.vo 42/2004 alla sanzione amministrativa non comporta automaticamente che la stessa abbia natura meramente “punitiva” della trasgressione (come le correlate sanzioni penali dell’art. 181 dello stesso decreto) e non invece natura “ripristinatoria” dell’interesse pubblico leso a fronte del vantaggio materiale conseguito mediante la trasgressione. Già l’alternatività della sanzione pecuniaria alla sanzione della demolizione e l’utilizzo delle somme riscosse per finalità di salvaguardia e recupero dei valori paesaggistici offesi, come disposto dal citato art. 167, depongono per il carattere reale restitutorio e non affittivo della sanzione paesaggistica, motivi per i quali il TAR Veneto, con sentenza n. 526/2004, decidendo su questioni relative alla trasmissibilità o meno agli eredi della sanzione in questione, ha concluso che in relazione alla stessa non si applica l’art. 7 della L. 689/81 che prevede l’intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni amministrative.

Con argomentazioni non dissimili da quelle susseguite ed ulteriori, la maggioritaria giurisprudenza ha consolidato il principio per cui l’obbligo del pagamento della sanzione prescinde dalla responsabilità soggettiva della trasgressione e *“che è tenuto a subire le conseguenze della condotta contraria alle norme di tutela del paesaggio non solo l’autore materiale dell’illecito ma, se diverso, anche l’attuale proprietario del bene”* (ex multis, C.d.S. sentenza 4420/2006, C.G.A.R.S. sentenza n. 1040/2009, TAR Palermo sentenza 14198/2010).

Ancor più recentemente, il C.G.A.R.S. con sentenza n. 718/2013 ha ampiamente argomentato che sia l’obbligo della rimessione in pristino sia l’obbligo del pagamento della sanzione *“incombono, piuttosto che sull’autore dell’abuso, su colui che ne ha l’effettivo godimento come “proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi”, ... perché seguono l’opera abusiva interessata, concorrendo in tal modo alla individuazione dei soggetti tenuti al loro adempimento secondo la struttura e la funzione proprie delle c.d. obbligazioni reali”*.

Pertanto, rimanendo del tutto confermato che con il provvedimento impugnato la sanzione è stata giustamente irrogata nei confronti della ricorrente in quanto attuale proprietaria dell’immobile abusivo, anche l’ulteriore motivo di censura non è accoglibile.

RITENUTO di dover respingere espressamente il ricorso a termini dell’art. 5 del D.P.R. n. 1199/1971 in quanto infondato,

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, è rigettato il ricorso gerarchico proposto dalla Sig.ra Barravecchia Ezia avverso il D.D.S. n. 200 del 10/02/2014.

ART. 2 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso.

Palermo 13/10/2014

IL DIRIGENTE GENERALE

Giglione

